REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, prevede all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione all'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo medesimo, l'apertura da parte della Comunità di un contingente tariffario comunitario annuo globale di 1.200.000 tonnellate per taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna ; che in virtù dell'articolo 2 del predetto allegato, i dazi contingentali sono pari al 50 % dei dazi della tariffa doganale comune effettivamente applicati nel corso di questo anno per i prodotti in questione ; che è pertanto opportuno aprire, per il 1972, un contingente tariffario comunitario di 1.200.000 tonnellate per detti prodotti ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso : che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai princìpi sopra enunciati ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie del prodotto in questione in provenienza dalla Spagna, alle percentuali indicate in appresso :

	1968	1969	1970
Germania	69,03	48,51	53,11
Benelux	6,32	18,75	21,90
Francia	13,58	3,91	8,05
Italia	11,07	28,83	16,94

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni operate da taluni Stati membri, la percentuale di partecipazione iniziale al volume del contingente può approssimativamente determinarsi come segue :

Germania	55,6
Benelux	16,3
Francia	7,8
Italia	20,3 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e se la riserva lo consente ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di

gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972, e fatte salve le misure che potrebbero intervenire in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 3 dell'allegato I dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Spagna, i dazi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti, originari della Spagna, sono parzialmente sospesi alle aliquote indicate a fronte di ciascuno di essi, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario globale di 1.200.000 tonnellate :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Aliquota dei dazi %
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente di base:	
	A. Oli leggeri:	
	I. destinati ad altri usi	3,0
	B. Oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	3,0
	C. Oli pesanti:	
	I. Oli da gas:	
	c) destinati ad altri usi	1,7
	II. Oli combustibili:	
	c) destinati ad altri usi	1,7
	III. Oli lubrificanti ed altri:	
	c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (a)	2,0
	d) destinati ad altri usi	3,0
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	
	I. Propano e butano commerciali:	
	c) destinati ad altri usi	0,7
27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	1,0
	B. altra	3,5

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Aliquota dei dazi %
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati·	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c) destinati ad altri usi	1,0
	II. altri	3,0
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri:	
	II. non nominati	1,0

Articolo 2

1. Una prima parte di 960.000 tonnellate del contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 viene suddivisa tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, sono valide dal 1º gennaio al 31 dicembre 1972, ammontano a :

Germania	533.000	tonnellate
Benelux	157.000	tonnellate
Francia	75.000	tonnellate
Italia	195.000	tonnellate.

2. La seconda parte di 240.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro — quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva, se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale, la seconda aliquota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota, la terza aliquota prelevata da uno Stato membro venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 settembre 1972, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischi di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuato fino al 15 settembre 1972, incluso e imputato sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della propria aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro e non oltre il 15 ottobre 1972, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e ne precisa a tal fine l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul proprio territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni dei prodotti in oggetto effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI